



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1623 DEL 26/06/2024

AREA MANAGEMENT PUBBLICO E BENESSERE

Oggetto: Atto di impegno di spesa

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PARZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO LEGATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 21/03/2024

il Segretario Generale

Montaccini Giovanni

(atto sottoscritto con firma digitale)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PARZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO LEGATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 21/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA MANAGEMENT PUBBLICO E BENESSERE
VISTO

il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento, allegato alla presente che si intende qui interamente richiamato;

ATTESTATO

con la firma qui infine apposta, il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento, in particolare in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO

il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, entrambi rilasciati dal responsabile del servizio finanziario;

ATTESA

la competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000;

VISTI

- il D.lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- la Delibera di Consiglio n. 97 del 21/12/2023 di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2028;
- la Delibera di Consiglio n. 98 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria provvisoria parziale relativa ai richiedenti il contributo utenze con ISEE fino ad € 5.000,00 di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di evidenziare
 - che la pubblicazione del presente provvedimento costituisce, nei confronti dei richiedenti le cui domanda devono ritenersi non accoglibili, preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10

bis della L. 241/90 e che della suddetta esclusione non verrà data comunicazione mediante altro mezzo;

- che entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento gli istanti possono presentare per iscritto, con i medesimi mezzi previsti per la presentazione della domanda di contributo, osservazioni, eventualmente corredate di documentazione;

4. di dare atto che la graduatoria acquisirà carattere definitivo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Ancona senza che siano state presentate osservazioni;

5. di assumere impegno di spesa per € 150.000,00 a valere sulla prenotazione già assunta con deliberazione di Giunta n. 170 del 21/03/2024 sul capitolo 192505 azione 3316 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024;

6. di procedere con la liquidazione dei contributi dovuti ai sensi del presente provvedimento, rinviandosi ad un secondo momento la liquidazione delle eventuali ulteriori assegnazioni relative a domande suscettibili di sanatoria mediante chiarimento o integrazione;

7. di assegnare un termine ai richiedenti con domande incomplete che tuttavia non recano ragioni di esclusione *de plano* ai sensi dell'Avviso, per la sanatoria delle stesse;

8. di precisare che ai contributi di cui al presente provvedimento non viene applicata l'eventuale compensazione, stante la natura discrezionale prevista dall'art. 8 *quinquies* del Regolamento sulle entrate comunali, per il caso di situazioni debitorie pendenti nei confronti del Comune in capo ai beneficiari, in considerazione dell'alto valore sociale della misura, finalizzata ad assicurare un supporto concreto alle fasce deboli della popolazione residente e al sostegno di condizioni di disagio economico rilevante, tenendo in debito conto i bassi livelli ISEE dei soggetti beneficiari del contributo;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

10. di dare esecuzione al presente provvedimento nominando Responsabile del procedimento la dott.ssa Cecilia Vallasciani;

11. di dare atto con la sottoscrizione qui infine apposta, che nei confronti del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento Dott.ssa Cecilia Vallasciani (come da sottoscrizione del documento istruttorio):

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR nei termini di legge.

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Montaccini

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

il Segretario Generale

Montaccini Giovanni

(atto sottoscritto con firma digitale)